

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza del 7.9.2012, letta l'istanza volta alla "revoca o, in subordine, alla sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà" del d.i. n. 21886/2012 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.6.2012 nei confronti di Mr. Vending s.r.l., istanza depositata dalla debitrice ingiunta; ritenuto che, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, l'istanza in oggetto deve trovare qualificazione entro lo schema del procedimento cautelare, sicchè - sotto il profilo rituale - *nulla quaestio* in ordine al potere di questo Giudice di provvedere in ordine alla richiesta cautelata; rilevato - peraltro - che, per quanto attiene all'individuazione della competenza del Collegio arbitrale, la contemporanea esistenza nel dato contrattuale sottoscritto dalle parti, di altra clausola che individua in via esclusiva la competenza del Foro di Milano, comporta la necessità di accurata indagine, non compatibile con le finalità della presente procedura, in ordine all'effettiva volontà delle parti, dovendosi in caso di incertezza dare preminenza alla competenza del Giudice ordinario; ritenuto che, venendo al merito, la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto da M.R. Vending srl è stata concessa sulla base dell'esistenza di un documento - non disconosciuto - concretizzante un riconoscimento di debito da parte dell'odierna opponente, sicchè non può essere revocata in dubbio la sussistenza *ab origine* dei presupposti ex art. 642 c.p.c.; rilevato infine che - alla luce del globale tenore dell'opposizione nonché delle allegazioni documentali - non ricorrono, allo stato, i gravi motivi onde dar corso alla richiesta sospensione ex art. 649 c.p.c., mentre per quanto attiene alle problematiche inerenti l'esecuzione in concreto del d.i. opposto, trattasi dell'adozione di cautele estranee all'oggetto di quanto qui in discussione ed in ogni caso non di competenza di questo Giudice

P.Q.M.

rigetta l'istanza e rimette gli atti al Presidente della sezione feriale per quanto di competenza.

Si comunichi a tutti gli interessati a cura della Cancelleria

Milano, 10.9.2012

